COMUNICATO STAMPA

Roma, 22 novembre 2013

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I[a] SEZIONE
L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013

1. Ricorso JUVENTUS F.C. avverso la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Fiorentina/Juventus del 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013)	**RESPINTO**
2. Ricorso JUVENTUS F.C. avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Sud primo e secondo anello" privo di spettatori, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S., inflitta seguito gara Juventus/Genoa del 27.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 66 del 28.10.2013)	**RESPINTO**
3. Ricorso A.S. ROMA avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Torino/Roma del 3.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 69 del 5.11.2013)	La C.G.F., vista la necessità di acquisire ulteriore documentazione, **RINVIA** d'ufficio la trattazione del ricorso

4. Ricorso A.C. CHIEVO VERONA S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara ed ammonizione con diffida, inflitte al calciatore Pellissier Sergio seguito gara Chievo/Milan del 10.11.2013 – (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 dell'11.11.2013)	**RINUNCIA**
5. Ricorso A.S. VARESE 1910 avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Rea Angelo seguito gara Bari/Varese del 9.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 34 del 12.11.2013)	**RESPINTO**
6. Ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza U.S. CITTA' DI PALERMO avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al calc. Sinisa Andelkovic a seguito di segnalazione del Procuratore Federale, ex art. 35, comma 1.3 C.G.S, gara Reggina/Palermo del 16.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. 35 del 19.11.2013)	La C.G.F., visto l'art. 35, comma 1.3 C.G.S., **ACCOGLIE** il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.